SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 400)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(D'AREZZO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1979

Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti

ONOREVOLI SENATORI. — Da tempo il mondo dello sport ha avvertito la necessità di una disciplina organica e puntuale dei rapporti tra le società sportive e gli sportivi professionisti, al fine di chiarire l'esatta dimensione del rapporto e lo *status* del professionista.

Tale esigenza è stata sottolineata in sede parlamentare nel corso della discussione per la conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1978, n. 367, che fu adottato in conseguenza di una iniziativa giudiziaria che rischiava di bloccare l'inizio del decorso campionato di calcio.

Con il decreto-legge citato si intese porre un contingente rimedio alla situazione verificatasi, stabilendo soltanto che la costituzione, lo svolgimento e l'estinzione dei rapporti tra società od associazioni sportive ed i propri atleti e tecnici continuavano ad essere regolati dal vigente ordinamento sportivo, confermandosi che detti rapporti erano sottratti alla disciplina normativa sul collocamento.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Il testo del provvedimento di urgenza recava anche la previsione normativa della costituzione di un'apposita Commissione per la elaborazione di un disegno di legge che regolasse in via definitiva l'intera materia.

In sede di conversione il Parlamento ritenne di stralciare questa ultima norma e di farne oggetto di uno specifico ordine del giorno, che il Governo accolse come impegno programmatico.

Venne così costituita la Commissione di studio, presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, la quale approfondì gli aspetti della complessa materia e confrontò le proposte di soluzioni con tutte le categorie interessate al problema e con le forze politiche che componevano la maggioranza di Governo.

Punto di partenza della nuova proposizione normativa fu l'avvertita esigenza del pieno rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, così come configurato oggi, e della attuale struttura organizzativa dello sport, che vede come esponente principe il Comitato olimpico nazionale italiano — CONI.

In tale ottica si sono affrontati gli aspetti più salienti ed i problemi più rilevanti che dovevano formare oggetto dell'intervento legislativo; tra di essi, particolare impegno hanno richiesto la definizione dello *status* giuridico dello sportivo professionista e dell'attività da questi prestata, la natura del rapporto intercorrente tra i professionisti sportivi e le società e la figura giuridica delle società stesse.

È apparso, quindi, in primo luogo, necessario individuare i soggetti cui la nuova normativa doveva indirizzarsi, da un lato definendo la categoria dei professionisti sportivi e dall'altro quella delle società sportive.

Avuta presente l'attuale complessa situazione esistente nelle diverse discipline sportive e la varietà degli sport oggi frequentati, che nella sostanza possono essere suddivisi in sport collettivi, o a squadra, e sport individuali, si è convenuto di includere nella categoria degli sportivi professionisti tutti coloro che svolgono una attività intimamente connessa all'esercizio dello sport agonistico, in possesso di un titolo di qualificazione rilasciato dalle singole Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI.

Lo sportivo professionista viene definito un lavoratore autonomo che svolge la propria prestazione mediante una collaborazione coordinata e continuativa con una società sportiva, sottolineando in tal modo la parità dei diritti, dei doveri e della posizione giuridica tra i due soggetti del rapporto.

Con una tale definizione si è data risposta alle aspettative degli sportivi professionisti, che da tempo hanno inteso promuovere una rivalutazione della propria posizione e la difesa dei diritti conquistati in anni di confronti e di dibattiti.

Per quanto riguarda le società sportive, innanzitutto si è inteso stabilire che esse debbono assumere la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, non possono perseguire scopi di lucro e vanno individuate in quelle società che abbiano stipulato contratti con atleti professionisti.

Conseguentemente sono disciplinati i rapporti tra le società e le Federazioni sportive, nonchè gli obblighi, i limiti e i controlli sulla costituzione ed affiliazione, prevedendo altresì i tempi per la trasformazione nelle forme predette delle società costituite in forme diverse.

Il disegno di legge, quindi, nella sua struttura, fissa garanzie e princìpi conseguenti alle scelte di fondo illustrate.

In particolare, con l'articolo 1, si stabilisce che l'attività sportiva professionistica è soltanto quella svolta da professionisti sportivi che siano titolari di un rapporto contrattuale con società affiliate a Federazioni sportive riconosciute dal CONI, eccezion fatta per gli sport individuali il cui esercizio può essere autorizzato dalla Federazione competente indipendentemente dall'esistenza del predetto rapporto.

Con il successivo articolo 2 vengono individuate le categorie degli sportivi professionisti, destinatari della nuova normativa, negli atleti, negli allenatori, nei direttori tecnico-sportivi e nei preparatori atletici, che abbiano conseguito la specifica qualificazione secondo i criteri e le modalità stabilite dalle Federazioni competenti, nell'osservanza delle direttive impartite dal CONI per la

distinzione tra attività professionistica e dilettantistica.

Peculiari dell'attività professionistica sono la continuità e l'esclusività della prestazione sportiva a favore della società sportiva con la quale il professionista ha stipulato il contratto.

Tale previsione, che può essere non applicabile ad alcuni sport individuali, è ispirata dalla esigenza di evitare l'espletamento di più attività non compatibili con l'esercizio dello sport.

L'articolo 3, nello stabilire alcune norme di principio e deontologiche, prevede la possibilità di irrogare sanzioni per comportamenti contrari ai princìpi stessi, tutelando peraltro la libera manifestazione del pensiero nei limiti previsti dal codice penale.

La costituzione del rapporto tra professionisti e società e la natura della prestazione sportiva sono delineate nell'articolo 4, in cui in primo luogo si afferma che lo sportivo professionista è un lavoratore autonomo e che la prestazione sportiva è svolta mediante una collaborazione che abbia i caratteri della continuità e della coordinazione tra le parti titolari del rapporto.

In secondo luogo si statuisce che il rapporto viene costituito con la stipulazione in forma scritta di un contratto tra lo sportivo e la società, secondo un contratto tipo elaborato e definito ogni tre anni dalla Federazione, di intesa con i rappresentanti di categoria; contratto che la società deve depositare presso la Federazione sportiva competente.

Al fine di evitare che una delle parti possa essere costretta a sottoscrivere clausole difformi da quelle del contratto tipo, viene stabilito che queste ultime sostituiscono *ope legis* quelle difformi.

Il contratto è a termine e può avere una durata massima di 5 anni, ma è rinnovabile.

Tale ultima previsione normativa, collegata con quella del successivo articolo 5, che prevede la cedibilità del contratto prima della scadenza, consenziente l'altra parte, e con quanto stabilito con l'articolo 6 sulla libertà concessa allo sportivo, cessato il rapporto, di stipulare a propria insindacabile scelta un nuovo contratto, costituisce uno degli aspetti più rilevanti del disegno di legge e centra uno degli obiettivi maggiormente atteso dagli interessati: l'abolizione del cosiddetto « vincolo sportivo ».

Le controversie insorte tra società e sportivi, concernenti l'attuazione del contratto, potranno essere deferite ad un collegio arbitrale il cui lodo non è impugnabile. Tale previsione non è vincolante, in quanto l'inserzione nel contratto di una clausola di tale tipo è lasciata alla libera determinazione delle parti.

L'articolo 4 infine consente alle Federazioni nazionali di costituire un fondo per la corresponsione della indennità di fine rapporto ai professionisti sportivi, fondo che sarà alimentato da contribuzioni delle parti secondo misure che verranno stabilite d'intesa.

L'articolo 6, oltre a quanto già sottolineato, prevede la possibilità per le società titolari del precedente contratto di ricevere dalla nuova società una indennità di preparazione e promozione dell'atleta professionista in causa, secondo coefficienti e parametri che saranno fissati dalle singole Federazioni. Quando si tratti di primo contratto, cioè di passaggio dell'atleta da dilettante a professionista, l'indennità potrà essere versata alla società od associazione che per ultima ha avuto le prestazioni dilettantistiche dell'atleta.

Gli articoli 7 e 8 riguardano la tutela sanitaria, in armonia con quanto previsto dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 9 reca delega al Governo ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese ad estendere l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai professionisti sportivi di cui all'articolo 1 della presente legge. Nei confronti di questi non trova applicazione la legge 14 giugno 1973, n. 366, che stabilisce il trattamento previdenziale ed assistenziale soltanto per i calciatori e gli allenatori di calcio.

Gli articoli da 10 a 14 hanno riguardo alla regolamentazione degli aspetti societari.

Stabilito che sono società sportive quelle che abbiano instaurato rapporti contrattua-

li con atleti professionisti (articolo 10) e precisata la forma richiesta per le società sportive, vengono dettate apposite norme circa l'attribuzione degli utili di gestione, che non possono essere utilizzati che per il perseguimento delle finalità sociali, e le procedure della affiliazione ed i suoi effetti; viene altresì previsto che, per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo e per inottemperanza degli obblighi sui controlli delle delibere delle società stesse, l'affiliazione può essere revocata con la conseguente inibizione allo svolgimento di qualsiasi attività sportiva. Contro tale decisione è ammesso ricorso al CONI (articolo 11).

Viene poi fissato un termine perentorio di 30 giorni per il deposito presso la Federazione del decreto di omologazione del tribunale e l'obbligo per le società di comunicare alla Federazione ogni avvenuta variazione dello statuto e degli organi statutari.

L'importanza di tale obbligo è sottolineata dalla sanzione della revoca della affiliazione in caso della omessa comunicazione (articolo 12).

Il controllo sulla gestione delle società sportive è affidato alle Federazioni nazionali.

Particolare attenzione è stata posta al problema delle esposizioni debitorie che, in particolar modo nel campo dello sport del calcio, ha assunto in questi tempi proporzioni preoccupanti. È stato previsto al riguardo che tutti gli atti, compresi quelli concernenti acquisto o vendita di beni immobili, devono essere assoggettati all'approvazione delle Federazioni. Contro la mancata approvazione è ammesso ricorso al CONI (articolo 13).

Con l'articolo 14 si è inteso disciplinare la liquidazione delle società sportive, che può essere richiesta al tribunale in caso di revoca dell'affiliazione o per gravi irregolarità di gestione.

In considerazione della peculiarità delle finalità delle società sportive e della rilevanza sociale dello sport vengono dettati, in deroga a quanto previsto dal codice civile (articolo 2453), criteri per la ripartizione dell'attivo stabilendo che la parte di esso eccedente la ripartizione operata in favore di ciascun azionista venga assegnata alla Federazione, cui la società era affiliata, per essere destinata allo sviluppo delle attività sportive del settore.

Inoltre il privilegio previsto dal numero 1 dell'articolo 2751-*bis* del codice civile è esteso ai compensi dovuti agli sportivi professionisti.

Le disposizioni di carattere tributario, di cui all'articolo 15, per quanto riguarda gli sportivi professionisti — lavoratori autonomi che svolgono la loro prestazione mediante collaborazione coordinata e continuativa — stabiliscono l'esenzione dall'IVA delle prestazioni rese, anche se poste in essere da soggetti che per professione abituale esercitano altre attività di lavoro autonomo.

Di conseguenza, i redditi derivanti da dette prestazioni, agli effetti dell'imposta sulle persone fisiche, rientrano nella previsione di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973.

Al fine però di non far lievitare l'onere tributario a carico degli sportivi, rispetto a quello attualmente sopportato, la misura della riduzione dal reddito a titolo di deduzione forfettaria delle spese, prevista dall'articolo 50 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 597, viene elevata dal 10 al 20 per cento.

È inoltre previsto che l'indennità di fine rapporto, di cui all'articolo 4 del disegno di legge, agli effetti dell'IRPEF venga assoggettata a tassazione separata.

Le cessioni di contratti di cui al precedente articolo 5 sono assoggettate alla aliquota IVA del 6 per cento, mentre sono esentate dalla stessa imposta le somme versate dalla nuova società alla società di appartenenza a titolo di indennità di preparazione e promozione.

Al fine di favorire la trasformazione delle associazioni sportive nelle forme di società consentite, a detta trasformazione viene applicato un regime tributario agevolativo assoggettandola alla sola imposta di registro in misura fissa. Tale agevolazione viene meno, *ex tunc*, nei riguardi della società trasformata, alla quale sia successivamente revocata l'affiliazione, con conseguente obbli-

go per quest'ultima di corrispondere, oltre le normali imposte dovute per la costituzione, anche una soprattassa del 20 per cento delle imposte stesse.

Infine, a sanatoria delle situazioni pregresse, viene previsto che non si fa luogo a eventuali rimborsi o recuperi IVA per le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nell'intento di avviare una graduale abolizione dell'attuale « vincolo sportivo », l'articolo 16 dispone, in via transitoria, che le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista siano eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della nuova legge.

I parametri e le modalità per lo « svincolo » saranno stabiliti dalle Federazioni sportive nazionali competenti e approvate dal CONI, avuti presenti l'età degli atleti nonchè la durata ed il contenuto patrimoniale del rapporto esistente.

Infine il disegno di legge, all'articolo 17, prevede che l'adeguamento dell'ordinamento delle società alla nuova normativa avvenga entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa ed inoltre consente alle associazioni sportive che non intendano costituirsi in società per azioni o a responsabilità limitata di perseguire la propria attività soggiacendo ai controlli che le Federazioni stabiliranno secondo i princìpi della nuova legge, ove compatibili.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

SPORT PROFESSIONISTICO

Art. 1.

(*Attività sportiva professionistica*)

L'attività sportiva professionistica è svolta da professionisti che abbiano stipulato il contratto previsto dall'articolo 4 con una società sportiva affiliata ad una federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI.

Per gli sport che prevedono lo svolgimento dell'attività in forma individuale le federazioni sportive nazionali possono autorizzarne l'esercizio indipendentemente dal rapporto contrattuale con una società.

Art. 2.

(*Professionismo sportivo*)

Sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Le direttive previste dal comma precedente devono essere stabilite in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e devono riguardare, in particolare, la continuità e la esclusività della prestazione sportiva. Le stesse direttive possono prevedere che la prestazione non sia a tempo pieno in relazione alle caratteristiche di singoli sport.

Art. 3.

(*Prestazione sportiva*)

La prestazione sportiva dello sportivo professionista si attua nel rispetto delle prescrizioni e delle istruzioni tecniche impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

L'esercizio della pratica agonistica e la condotta degli sportivi devono essere ispirati ai princìpi della lealtà e dell'etica sportiva.

L'ordinamento sportivo può prevedere, nel suo ambito, sanzioni per comportamenti contrari ai princìpi indicati nel comma precedente. Nessuna sanzione, tuttavia, può essere inflitta per la libera manifestazione del pensiero, salvo per quanto concerne i giudizi lesivi dell'altrui onore, decoro o reputazione.

Art. 4.

(*Costituzione del rapporto e natura della prestazione sportiva*)

La prestazione dello sportivo professionista è considerata prestazione di lavoro autonomo ed è svolta mediante collaborazione coordinata e continuativa tra le parti.

Il rapporto di prestazione sportiva si costituisce con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo professionista e la società destinataria delle prestazioni sportive secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.

La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

Le clausole difformi sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

Il contratto può avere una durata massima di cinque anni ed è rinnovabile. Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo professionista sono deferite ad un collegio arbitrale, composto da un magistrato amministrativo o ordinario, designato

dal presidente del CONI, che lo presiede, e da due membri, designati rispettivamente dalle parti. La stessa clausola potrà prevedere che il lodo non è impugnabile, ai fini ed ai sensi dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile.

Nel rapporto tra la società e lo sportivo professionista, la nullità e l'annullamento del contratto non si estendono alla validità delle prestazioni già effettuate.

Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi professionisti per la corresponsione di indennità allo sportivo professionista al termine dell'attività sportiva. Il fondo sarà alimentato dalle somme versate dalle società e dai professionisti sportivi, nella misura determinata dall'intesa delle categorie interessate.

Art. 5.

(*Cessione del contratto*)

È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra purchè vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali.

Art. 6.

(*Indennità di preparazione e promozione*)

Cessato, comunque, un rapporto contrattuale, l'atleta professionista è libero di stipulare un nuovo contratto. In tal caso le federazioni sportive nazionali possono stabilire il versamento da parte della società firmataria del nuovo contratto alla società sportiva titolare del precedente contratto di una indennità di preparazione e di promozione dell'atleta professionista, da determinare secondo coefficienti e parametri fissati dalla stessa federazione in relazione alla natura ed alle esigenze dei singoli sport.

Nel caso di primo contratto l'indennità prevista dal comma precedente può essere dovuta alla società o alla associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica.

Art. 7.
(*Tutela sanitaria*)

L'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto del Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità almeno semestrale.

In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della sanità.

La scheda sanitaria è istituita ed aggiornata a cura della società sportiva e, per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 1, dagli atleti stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la federazione sportiva nazionale.

Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per gli atleti professionisti gravano sulle società sportive. Per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 1, detti oneri sono a carico degli atleti stessi.

Le competenti federazioni possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda.

L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti.

Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni potranno eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva.

Art. 8.
(*Assicurazione contro i rischi*)

Le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio

della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.

Art. 9.

(*Trattamento pensionistico*)

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e del turismo e dello spettacolo, norme dirette ad estendere l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli sportivi professionisti di cui all'articolo 1 della presente legge nei confronti dei quali non trova applicazione la legge 14 giugno 1973, n. 366, in base ai seguenti criteri:

1) estensione di un trattamento previdenziale assimilabile a quello di cui godono ai sensi della legge 14 giugno 1973, n. 366, i calciatori e gli allenatori di calcio, con gli opportuni adattamenti in relazione alle modalità dell'esercizio della prestazione sportiva;

2) determinazione delle modalità e delle condizioni per la sola iscrizione degli sportivi professionisti al Fondo speciale per i calciatori e gli allenatori di calcio gestito dall'ENPALS, nonchè determinazione delle modalità e dei termini per il versamento dei contributi al Fondo stesso;

3) determinazione dell'aliquota contributiva in relazione alle esigenze di gestione;

4) ripartizione del contributo tra società sportiva ed assicurato nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, per gli sportivi di cui al primo comma dell'articolo 1 nonchè determinazione dell'inte-

ra aliquota contributiva a carico degli sportivi di cui al secondo comma dell'articolo 1;

5) determinazione dell'importo convenzionale del compenso mensile ai fini del calcolo del contributo e delle prestazioni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le federazioni sportive nazionali, per gli sportivi professionisti di cui al secondo comma dell'articolo 1;

6) previsione della facoltà di riscatto per i periodi di attività prestata dopo il 1° luglio 1920 e anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

SOCIETÀ SPORTIVE

Art. 10.

(Divieto dello scopo di lucro)

Le società sportive titolari di rapporti contrattuali con atleti professionisti non possono perseguire scopo di lucro.

Art. 11.

(Costituzione e affiliazione)

Le società sportive di cui al precedente articolo 10 si costituiscono nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

L'atto costitutivo deve prevedere l'attribuzione degli utili di gestione agli scopi e alle finalità della società.

Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma dell'articolo 12.

Per la trasferibilità delle quote e delle azioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2523 del codice civile.

L'affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo, nonchè in caso di mancata approvazione delle delibere di cui al secondo comma dell'articolo 13.

La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.

Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 12.

(*Deposito degli atti costitutivi*)

Le società sportive, entro trenta giorni dal decreto del tribunale previsto dal quarto comma dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositarlo presso la federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare comunicazione alla federazione sportiva nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto, o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.

La omessa comunicazione può comportare la revoca della affiliazione da parte della federazione sportiva nazionale.

Art. 13.

(*Norme sul controllo e sulla responsabilità delle federazioni sportive nazionali*)

Le società sportive sono sottoposte alla approvazione ed ai controlli sulla gestione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate, secondo modalità approvate dal CONI.

Tutte le deliberazioni delle società concernenti esposizioni debitorie, acquisto o vendita di beni immobili, o, comunque, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte delle

federazioni sportive nazionali cui sono affiliate.

Nel caso di società affiliata a più federazioni sportive nazionali, l'approvazione ed i controlli sono effettuati dalla federazione competente per l'attività cui la deliberazione si riferisce.

In caso di mancata approvazione è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 14.

(*Liquidazione della società*)

La federazione sportiva nazionale, in caso di revoca dell'affiliazione nonchè per gravi irregolarità di gestione, può richiedere al tribunale, con motivato ricorso, la messa in liquidazione della società e la nomina di un liquidatore.

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale a norma dell'articolo 2453 del codice civile, indicando la parte spettante, in misura non superiore al loro valore nominale, a ciascuna azione o quota nella divisione dell'attivo. Il residuo attivo viene assegnato alla federazione sportiva nazionale cui la società liquidata era affiliata, che lo destina allo sviluppo dello sport di competenza.

Ai compensi degli sportivi professionisti si applica il privilegio di cui al numero 1) dell'articolo 2751-*bis* del codice civile.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO

Art. 15.

(*Trattamento tributario*)

Le prestazioni sportive di cui al precedente articolo 4 non costituiscono prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, anche se rese da soggetti

che esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo.

Ai redditi derivanti dalle prestazioni sportive di cui al primo comma si applicano le disposizioni dell'articolo 49, terzo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni. Per tali redditi la riduzione del 10 per cento prevista dal penultimo comma dell'articolo 50 del predetto decreto n. 597 è elevata al 20 per cento.

L'indennità prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'imposta sul valore aggiunto per le cessioni dei contratti previsti dall'articolo 5 si applica esclusivamente nei modi normali ed in base all'aliquota del 6 per cento. Per l'attività relativa a tali operazioni le società sportive debbono osservare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari.

Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le somme versate a titolo di indennità di preparazione e promozione, ai sensi dell'articolo 6.

Le trasformazioni in società per azioni o in società a responsabilità limitata delle associazioni sportive che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive sono soggette alla sola imposta di registro in misura fissa. Qualora, ai sensi dell'articolo 11, sesto comma, della presente legge, la competente federazione sportiva nazionale revochi l'affiliazione senza esercitare il potere di cui al successivo articolo 14, primo comma, la società proveniente dalla trasformazione di una associazione sportiva dovrà corrispondere le normali imposte dovute per la costituzione, oltre ad una soprattassa pari al 20 per cento delle imposte stesse. La federazione sportiva nazionale comunica all'ufficio del registro che ha registrato l'atto la revoca dell'affiliazione, decorsi sessanta gior-

ni dalla relativa comunicazione alla società interessata o dalla decisione adottata, in via di ricorso, dalla giunta esecutiva del CONI.

È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Non si fa luogo a recuperi o a rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 16.

(Abolizione del vincolo sportivo)

Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come « vincolo sportivo » nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società.

Art. 17.

(Trasformazione)

Le società di cui all'articolo 11 devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le associazioni sportive che non intendano costituirsi secondo le norme della presente legge perseguono la propria attività secondo le norme usuali relative alle associazioni di persone e secondo le norme delle federazioni sportive nazionali, e soggiacciono ai controlli stabiliti dalle federazioni stesse secondo i princìpi della presente legge, in quanto compatibili.